



Comune di San Donaci

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 28/06/2022

OGGETTO: Acquisizione sanante, ex. Art. 42-bis del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, a favore del Comune San Donaci della quota di un terzo indiviso dei beni immobili ubicati in questo Comune, identificati in catasto al fg. 26 particelle 1954, 1976, 1944, 1993,1994, in esecuzione della Sentenza TAR Lecce sez. III n°269/2022.

L'anno 2022 il giorno 28 del mese di GIUGNO alle ore 17:30, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di invito diramato nelle forme prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di 1^a convocazione. La seduta è pubblica.

Fatto l'appello risultano:

Fatto l'appello risultano:		Presente	Assente
1	Angelo Marasco	Si	
2	Marco Lolli	Si	
3	Valentina Fina		Si
4	Mariangela Presta	Si	
5	Teresa Donateo	Si	
6	Maria Elena Mauro	Si	
7	Gianluca Zurlo	Si	
8	Mario Zezza	Si	
9	Emanuele Francesco Rizzo	Si	
10	Antonella Vincenti	Si	
11	Maurizio Greco	Si	
12	Barbara Gioffreda		Si
13	Dolores Bardicchia		Si

Totale presenti 10

Totale assenti 3

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Maria Elena MAURO nella sua qualità di IL PRESIDENTE. Partecipa Segretario Comunale Giorgia VADACCA.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.:

Il presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Si dà atto che la discussione è stata accorpata per il presente punto all'ordine del giorno e per il precedente, e viene riportata integralmente nei verbali di stenotipia allegati.

Terminata la discussione e chiuse le dichiarazioni di voto il Presidente mette in votazione il presente argomento.

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il sig. Vitantonio Seracca Guerrieri è comproprietario per la quota di 1/3 *pro indiviso* delle aree site in San Donaci, distinte nel Catasto Terreni al foglio n. 26, particelle nn. 1506, 959, 1260 (ex 33), 1247 (ex 924), 1439, 1441 e 1250;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 846 del 12.07.2010 (pubblicato sul BURP n. 123 del 22.07.2010) è stato approvato l'Accordo di Programma tra Regione Puglia e Comune di San Donaci per la realizzazione del P.I.R.P. approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 17 dell'11.05.2007, successivamente rimodulato ed approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 28 del 02.03.2010, comprendente il protocollo d'intesa sottoscritto il 10.05.2007 tra Comune di San Donaci (soggetto proponente) e Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi - IACP (soggetto attuatore) per le opere previste sulle aree di proprietà dello IACP della Provincia di Brindisi. Il Decreto n. 846/2010 ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste e ha prodotto gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81 del DPR 616/1977 determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici” ;
- Con Delibera di Giunta Comunale n. 129 del 20.09.2010 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione delle infrastrutture del PIRP che, in conformità al progetto preliminare approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 28 del 02.03.2010, ha previsto la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (infrastrutture a rete idrico-fognanti, acque bianche, pubblica illuminazione, viabilità (mq 8.800) e parcheggi (mq 3.400); area mercatale per lo svolgimento del commercio su suolo pubblico con n. 48 posteggi per una superficie totale di mq 2.800, priva di servizi, con attigua area a parcheggio; parco urbano per una superficie totale di mq 9.800 sistemata a giardino con camminamenti interni attrezzati con sedute ed illuminati, aree destinate al gioco ed un'area per la futura installazione di strutture di servizio (gazebo) e di bagni pubblici;
- L'importo complessivo dell'intervento è stato stimato in € 863.400,00, di cui € 143.500 per acquisizione aree;
- Dall'elenco dei beni da espropriare risulta che l'area di sedime interessata dall'intervento in programma, risulta essere , tra gli altri, di proprietà per la quota pro indiviso di 1/3 ciascuno dei seguenti signori:
 - Sig. Seracca Guerrieri Francesco, nato a Trepuzzi (LE) il 31/5/1951 residente in Lecce alla Via Paladino Guglielmi;
 - Sig. Seracca Guerrieri Giuseppe, nato a Lecce il 30/4/1953 residente in Lecce alla Via D'Amelio ,1;
 - Sig. Seracca Guerrieri Vitantonio, nato a Trepuzzi (LE) il 12/3/1949 residente in Lecce alla Via Palmieri ,13;
- con comunicazione agli interessati del 22/10/2010 – prot. n. 11126 – veniva avviato il procedimento espropriativo di cui al D.P.R. 327/01 e all'art. 8 della L. n. 241/1990;

- con Determinazione n. 54 del 24/02/2011, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del TU è stata determinata in via provvisoria l'indennità di espropriazione pari a complessivi euro 135.000,00 compresa la maggiorazione del 10% interessi e occupazione d'urgenza;
- con nota del 24/02/2011 – prot. n. 2106 – è stata notificata la determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del TU, ai proprietari delle aree oggetto di esproprio e la facoltà di accettare o meno l'indennità così determinata;
- in data 26/04/2011 è stato emanato ai sensi dell'art. 22 bis TU il Decreto d'Occupazione d'Urgenza prot. n. 4168, notificato agli interessati, a cui seguiva accordo bonario con i tutti comproprietari ad eccezione del Signor Vitantonio Seracca Guerrieri;
- Tuttavia, alla scadenza del tempo utile per l'emanazione del decreto d'esproprio (12.07.2015) nei confronti del Signor Vitantonio Seracca Guerrieri, il Comune di San Donaci non vi provvedeva e procedeva alla realizzazione delle opere con irreversibile trasformazione del suolo;
- pertanto il sig. Vitantonio Seracca proponeva ricorso n. 1761/2016 al Tar Lecce per l'accertamento della irreversibile trasformazione delle aree predette occupate da parte del Comune di San Donaci per la realizzazione del Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie (P.I.R.P.), sin dall'anno 2011 nonché:
 - l'accertamento del diritto al risarcimento del danno, ex art. 34 c.p.a., oltre interessi e rivalutazione, parametrato al valore di mercato delle aree occupate ed irreversibilmente trasformate, quantificato, in via principale, in euro 452.443,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e, in via subordinata, in euro 450.665,36, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà accertata in corso di causa, anche a seguito di apposita C.T.U. o Verificazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
 - l'accertamento del diritto al risarcimento del danno per il mancato godimento del bene per tutto il periodo di occupazione illecita, in via principale, nella misura di 1/12 su euro 452.443,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e, in via subordinata, nella misura di 1/12 su euro 450.665,36, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, per l'anno 2011 (in parte) e per ogni anno successivo sino al soddisfo, con il pagamento del risarcimento dovuto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà accertata in corso di causa, anche a seguito di apposita C.T.U. o Verificazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
 - l'accertamento del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, in via principale pari al 10% di euro 452.443,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e, in via subordinata, della somma pari al 10% di euro 450.665,36, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà accertata in corso di causa, anche a seguito di apposita C.T.U. o verificazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
 - il pagamento, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001, in via principale, della somma pari al 10% di euro 452.443,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, e, in via subordinata, della somma pari al 10% di euro 450.665,36, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero della maggiore o minore somma che risulterà accertata in corso di causa anche a seguito di apposita CT.U. o verificazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;

- la conseguente condanna in tal senso del Comune di San Donaci, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria (compreso il mancato godimento, il danno non patrimoniale e da omessa cessione volontaria), in ragione della sua quota di proprietà (1/3);
- in via istruttoria, una Consulenza Tecnica d'Ufficio o Verificazione, per la quantificazione del valore delle aree di proprietà, dei danni subiti e della loro quantificazione, dell'ulteriore danno subito per l'illegittima occupazione delle aree e, infine, del complessivo credito risarcitorio;

PRESO ATTO CHE con Sentenza n°269/2022, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, ha accolto parzialmente il ricorso presentato dal signor Vitantonio Seracca e per l'effetto:

- condannava il Comune di San Donaci in persona del Sindaco pro tempore, alla restituzione in favore del ricorrente della porzione (1/3) illegittimamente occupata dei terreni indicati nella parte motiva, previa la necessaria riduzione in pristino, salva ed impregiudicata la possibilità per il predetto Comune di disporre l'acquisizione "sanante" delle aree ai sensi dell'art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.;
- condannava il Comune di San Donaci, in persona del Sindaco pro tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 4 c.p.a., a proporre al ricorrente il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno per il mancato godimento dei terreni di che trattasi secondo i criteri, le modalità e i termini specificati in parte motiva;
- dichiarava inammissibile per difetto di giurisdizione del G.A. la domanda di condanna dell'A.C. al pagamento dell'indennità di occupazione d'urgenza, spettandone la cognizione all'A.G.O.;
- respingeva le ulteriori domande proposte dal ricorrente;
- compensava le spese processuali, comprese quelle relative alla espletata Verificazione, liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre eventuali oneri accessori di legge, poste nella misura di ½ a carico di ciascuna parte del giudizio;

PRESO ATTO CHE nella relazione tecnica di stima a seguito di verificazione ex art 66 c.p.a. dell'arch. Marina Carrozzo nell'ambito degli interventi programmati nel PIRP approvato, quelli di nuova realizzazione sono:

1) infrastrutture

1.1) opere di urbanizzazione primaria: rete idrica, fogna bianca e fogna nera, viabilità (superficie pari a mq 8.800 ca) e parcheggi (superficie pari a mq 3.550 ca), pubblica illuminazione;

1.2) opere di urbanizzazione secondaria: area mercatale/polifunzionale (superficie pari a mq 2.800 ca) e parco urbano/verde sportivo (superficie pari a mq 9.800 ca);

previste su aree di proprietà del ricorrente e degli altri comproprietari eredi Seracca Guerrieri (per quote indivise a seguito di denuncia per successione del 07.08.1994 n. 1685 introdotta in catasto in data 02.06.2000), nonché di altra ditta, su aree destinate dal vigente PRG a servizi pubblici di interesse comunale (zone F) e a viabilità di piano e parcheggi pubblici.

2) edilizia residenziale

alloggi sperimentali per giovani coppie ed anziani, su aree comprese nel Piano di Zona E.E.P. - comparto C/2, attiguo all'area destinata alle infrastrutture di cui al punto 1);

ACCERTATO pertanto che vi è stata irreversibile trasformazione dei beni effettivamente occupati inizialmente distinti nel Catasto Terreni del Comune di San Donaci al foglio n. 26, particelle nn. 1506, 959, 1260 (ex 33), 1247 (ex 924), 1439, 1441 e 1250, come in premessa meglio specificato e oggi identificati

con i seguenti dati catastali:

- fg. 26 particella 1954;
- fg. 26 particella 1976;
- fg. 26 particella 1944;
- fg. 26 particella 1993;
- fg. 26 particella 1994

per complessivi 20.386 mq.

RICONOSCIUTO che ogni ipotesi di riduzione in pristino delle superiori aree rappresenterebbe un danno di inestimabile valore per la collettività dal momento che sulle stesse è stato realizzato, nell'ambito di un ampio piano di riqualificazione urbana:

- un piazzale pavimentato ed illuminato adibito ad area mercatale - polifunzionale;
- un parco urbano con aree sistemate a giardino attrezzato con percorsi e illuminazione;
- un campo sportivo scoperto con servizi di pertinenza;
- una piccola area gioco per i bambini;
- aree destinate a parcheggi pubblici scoperti e viabilità;

CHE PERTANTO:

- sussistono oggettive attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che giustificano l'emanazione del presente atto di acquisizione delle aree in oggetto indicate;
- la comparazione degli interessi contrapposti dei privati proprietari e del Comune non può non portare ad un giudizio di prevalenza dell'interesse pubblico sotteso all' utilizzo da parte della cittadinanza delle aree illegittimamente occupate che hanno consentito la riqualificazione di una zona periferica del territorio comunale con fruizione di spazi verdi attrezzati ed impianti sportivi di cui il territorio era sprovvisto;
- il legislatore ha previsto la possibilità di adozione di un atto di acquisizione sanante, per rimediare alla occupazione illegittima di aree private, mediante l'introduzione nel D.P.R. n. 327/2001 del nuovo art. 42 bis;
- non sussistono ragionevoli alternative alla adozione di un provvedimento acquisitivo sanante ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001;
- in conseguenza della sentenza sopra brevemente sintetizzata, l'Amministrazione ritiene improcrastinabile, mediante l'adozione del presente atto, l'acquisizione dei terreni effettivamente occupati illegittimamente anche al fine di evitare il protrarsi del danno derivante dall'occupazione illegittima;
- il valore delle aree da acquisire con il presente atto, riconosciuto dal G.A. sulla base della verifica effettuata risulta di gran lunga inferiore rispetto alla pretesa del ricorrente pari ad 452.443,00, come di seguito meglio specificato;

VISTA la Relazione del Verificatore nominato dal TAR Lecce, a cui la Sentenza n°269/2022, rinvia per

l'individuazione del valore di mercato e dell'eventuale indennizzo da riconoscere a seguito di acquisizione sanante, nonché per il mancato godimento delle aree in questione, ritenendo di condividere e confermare integralmente;

PRESO ATTO CHE dalla Relazione del Verificatore si evince che:

- Il più probabile valore di mercato stimato alle date del luglio 2015 e dicembre 2016 per le aree occupate dal comune di San Donaci per l'attuazione del PIRP di proprietà dei germani Seracca Guerrieri, per un totale di mq 20.386, risultante dalla media dei valori determinati nell'elaborato peritale con il criterio analitico e con quello sintetico – comparativo, è pari a quanto di seguito riportato:
 - alla data del luglio 2015: $(€ 271.758,85 + € 275.362,32) / 2 = € 273.560,56$
 - alla data del dicembre 2016: $(€ 271.992,97 + € 275.835,94) / 2 = € 273.914,46$
- L'importo spettante al ricorrente per il mancato godimento delle aree in questione per il periodo di occupazione illegittima, quest'ultima limitata all'intervallo temporale dal 12 luglio 2015 al 12 dicembre 2016, è pari a quanto di seguito riportato:
 - indennizzo per il pregiudizio patrimoniale: $1/3 * € 273.914,46 = € 91.304,82$;
 - indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale: non dovuto;
 - indennizzo per il periodo di occupazione senza titolo: $17/12 * 5% * € 91.304,82 = € 6.467,42$;
- sugli importi sopra determinati dovranno essere applicati gli interessi al tasso legale con rivalutazione da calcolarsi fino al momento dell'effettivo soddisfo (emanazione del provvedimento con il quale l'amministrazione procederà alla effettiva liquidazione del danno).

CONSIDERATO che dalla stima analitica operata dal Verificatore nominato dal Tar Lecce e in conseguenza della sentenza sopra richiamata, al fine di determinare le somme necessarie a procedere ad acquisizione sanante delle aree effettivamente occupate e utilizzate per scopi di pubblica utilità, occorre riconoscere quale corrispettivo per l'acquisizione dei beni in oggetto:

- euro **91.304,82** come indicato nella Relazione di Verificazione quale valore di mercato dell'area da acquisire;
- euro **9.130,48** quale indennizzo pari al 10% del valore dell'Area (art. 42 bis comma 1 del DPR n. 327/2001);
- euro **33.253,98** a titolo risarcitorio del danno per il mancato godimento del bene pari ad euro 4.565,24 $(91.304,82 * 5\%)$ annui a decorrere dal 01/07/2015 e fino al 30/06/2022;

DATO ATTO CHE

- il Consiglio Comunale con precedente deliberazione in data odierna ha provveduto al riconoscimento del debito fuori bilancio risultante dalla suddetta stima e dalle spese di giudizio, ai sensi dell'art. 194, c. 1 lett. a), del D. Lgs. 267/2000;
- che nella suddetta Deliberazione di CC. è stata individuata la copertura finanziaria del debito come sopra determinato;

RITENUTO PERTANTO:

- di ricorrere all'acquisizione sanante, disciplinata dall'art. 42Bis del DPR n. 327/2001, ritenendo dannosa per la collettività ogni ipotesi di riduzione in pristino delle aree oggi trasformate definitivamente ed utilizzate dalla cittadinanza;
- di dover provvedere alla improcrastinabile adozione del provvedimento di acquisizione sanante, ai sensi dell'art. 42 bis del DPR n. 327/2001, della quota indivisa di 1/3 degli immobili distinti nel Catasto Terreni del Comune di San Donaci come segue:
 - fg. 26 particella 1954;
 - fg. 26 particella 1976;
 - fg. 26 particella 1944;
 - fg. 26 particella 1993;
 - fg. 26 particella 1994

per complessivi 20.386 mq per il valore di euro **91.304,82** come indicato nella Relazione di Verificazione quale valore di mercato dell'area da acquisire a cui aggiungere:

- euro **9.130,48** quale 'indennizzo pari al 10% del valore dell'Area (art. 42 bis comma 1 del DPR n. 327/2001);
- euro **33.253,98** a titolo risarcitorio del danno per il mancato godimento del bene pari aad euro 4.565,24 (91.304,82*5%) annui a decorrere dal 01/07/2015 e fino al 30/06/2022;

VISTO L'art. 42 bis dpr 327/2001 che stabilisce:

- al comma 2 che *“le somme eventualmente già erogate al le somme eventualmente già erogate al proprietario a titolo di indennizzo, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo”;*
- al comma 4 che *“nell'atto e' liquidato l'indennizzo di cui al comma 1 e ne e' disposto il pagamento entro il termine di trenta giorni. L'atto e' notificato al proprietario e comporta il passaggio del diritto di proprieta' sotto condizione sospensiva del pagamento delle somm dovute ai sensi del comma 1, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell'articolo 20, comma 14; e' soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell'amministrazione procedente ed e' trasmesso in copia all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 2”.*

RICORDATO CHE risulta depositata al MEF ai sensi dell'art. 26 e ss del DPR 327/2001 a favore del signor Vitantonio Seracca Guerrieri la somma di euro 41.846,55 a cui il proprietario potrà accedere previa esibizione della presente deliberazione e di autorizzazione del competente Ufficio comunale;

CHE pertanto è possibile procedere ai sensi dell'art. 42 bis del DPR 327/2001 alla liquidazione della seguente somma:

- euro **49.458,27** quale parte eccedente la somma depositata presso il Mef, quale valore di mercato

dell'area da acquisire;

- euro **9.130,48** quale 'indennizzo pari al 10% del valore dell'Area (art. 42 bis comma 1 del DPR n. 327/2001);
- euro **33.253,98** a titolo risarcitorio del danno per il mancato godimento del bene pari ad euro 4.565,24 (91.304,82*5%) annui a decorrere dal 01/07/2015 e fino al 30/06/2022;

DATO ATTO che la suddetta somma è già stata proposta al proprietario con nota 4832 dell'11.05.2022 a cui ha seguito accettazione del sig. Vitantonio Seracca con nota 4890 del 12.05.2022;

CHE nella suddetta nota in particolare si proponeva al signore Vitantonio Seracca, che accettava con la surichiamata nota prot. 4890 del 12.05.2022:

- il pagamento della somma di euro **33.400,00**, a valere sul bilancio dell'Ente, che avverrà nei successivi 30 giorni dall'approvazione del provvedimento di acquisizione sanante ai sensi del comma 4 dell'art. 42 bis citato;
- il pagamento della somma residua pari ad euro **58.442,73**, nei 30 giorni successivi all'approvazione del bilancio 2023-2025 e comunque entro e non oltre il mese di giugno 2023.

Visto l'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale approvata in data odierna di riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del d.lgs. n. 267/2000 derivante da sentenza n. 269/2022 del Tribunale Amministrazione Regionale per la Puglia – Lecce, cui si rimanda per fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica da parte del Segretario Generale in ragione del conflitto di interesse manifestato dal Responsabile dell'ufficio tecnico e contabile;

A seguito di votazione che riporta il seguente esito:

PRESENTI	10	ASSENTI 3 (Marco Lolli, Barbara Gioffreda, Dolores Bardicchia)
FAVOREVOLI	8	
CONTRARI	2 (Antonella Vincenti, Maurizio Greco)	
ASTENUTI	////	

DELIBERA

Per le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte per far parte integrante della proposta:

DARE ATTO CHE il presente provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 viene adottato in esecuzione della sentenza del TAR LECCE 269/2022, tenuto conto della redazione della stima dell'indennità calcolata dal Verificatore nominato dal Tribunale e del conseguente riconoscimento del debito fuori bilancio, operato dal Consiglio Comunale con precedente deliberazione assunta in data odierna, il cui contenuto si intende richiamato integralmente per fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PROCEDERE all'acquisizione sanante al patrimonio indisponibile del Comune di San Donaci, ai sensi del disposto dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e in esecuzione della citata sentenza la quota di 1/3 indiviso dei beni immobili di seguito descritti, autorizzandone il trasferimento del diritto di proprietà in capo al predetto Comune:

area di complessivi 20.386 mq. distinta nel Catasto Terreni del Comune di San Donaci come segue:

- o fg. 26 particella 1954;
- o fg. 26 particella 1976;
- o fg. 26 particella 1944;
- o fg. 26 particella 1993;
- o fg. 26 particella 1994

DARE ATTO CHE sui suddetti immobili è stato realizzato un piazzale pavimentato ed illuminato adibito ad area mercatale – polifunzionale nonché un parco urbano con aree sistemate a giardino attrezzato con percorsi, illuminazione, un campo sportivo scoperto con servizi di pertinenza, una piccola area gioco per i bambini; oltre ad aree destinate a parcheggi pubblici scoperti e viabilità;

DARE ATTO CHE la consistenza descritta viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni accessione, accessorio, pertinenza, dipendenza, servitù legalmente costituita, attiva e passiva;

LIQUIDARE la somma complessiva di **euro 91.842,73 di cui:**

- euro **49.458,27** quale parte eccedente la somma depositata presso il Mef, quale valore di mercato dell'area da acquisire;
- euro **9.130,48** quale 'indennizzo pari al 10% del valore dell'Area (art. 42 bis comma 1 del DPR n. 327/2001);
- euro **33.253,98** a titolo risarcitorio del danno per il mancato godimento del bene pari ad euro 6.467,42 annui a decorrere dal 13/07/2015 e fino al 30/06/2022;

DARE ATTO CHE il pagamento, a seguito di accettazione da parte del proprietario di cui alla nota prot. 4890 del 12.05.2022 avverrà come segue:

- euro **33.400,00**, a valere sul bilancio dell'Ente, che avverrà nei successivi 30 giorni dall'approvazione del provvedimento di acquisizione sanante ai sensi del comma 4 dell'art. 42 bis citato;
- euro **58.442,73**, nei 30 giorni successivi all'approvazione del bilancio 2023-2025 e comunque entro e non oltre il mese di giugno 2023;

DARE ATTO CHE ai sensi dell'art 42 bis dpr 327/2001 comma 4 il presente atto comporta il passaggio del

diritto di proprietà' sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1;

DARE MANDATO AGLI Uffici Comunali di procedere a notificare il presente provvedimento al proprietario;

DARE ATTO CHE il presente atto è soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell'amministrazione procedente ed e' trasmesso in copia integrale entro trenta giorni, alla Corte dei Conti;

DI DARE MANDATO al responsabile dell'ufficio Tecnico comunale di mettere a disposizione i propri Uffici per gli atti esecutivi del presente deliberato;

Di dichiarare il presente atto urgente e pertanto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.lgs. n. 267/2000 a seguito di separata votazione che riporta il seguente esito:

PRESENTI	10	ASSENTI 3 (Marco Lolli, Barbara Gioffreda, Dolores Bardicchia)
FAVOREVOLI	8	
CONTRARI	2 (Antonella Vincenti, Maurizio Greco)	
ASTENUTI	////	

Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO
F.to Giorgia VADACCA

IL PRESIDENTE
F.to Maria Elena MAURO

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00

REGOLARITA' TECNICA

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Positivo.

San Donaci
22/06/2022

Il Responsabile del Servizio
(F.to Giorgia Vadacca)

REGOLARITA' CONTABILE

Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.

San Donaci
22/06/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Fabio ATTANASI)

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

[] La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X] La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

San Donaci, li 18/07/2022

SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giorgia VADACCA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 854

La presente deliberazione, quale documento formato ai sensi del Dlgs 445/00, dell'art. 20 del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii., è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di San Donaci (sito istituzionale: www.comune.sandonaci.br.it) in estratto dell'originale informatico e sottoscritta con firma digitale dal Segretario Generale e dal Presidente del Consiglio del Comune per rimanervi gg. 15 consecutivi.

Dalla Sede Municipale, addì 18/07/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giorgia VADACCA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di San Donaci.

Visto: é copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

San Donaci, 18/07/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Giorgia VADACCA
